

COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

21 dicembre 2020	OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani per l'anno 2020
------------------	--

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di dicembre, il revisore unico del comune di Usini esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione del **Piano Finanziario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani per l'anno 2020**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e la disciplina di approvazione nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali;

Considerato che il comune di Usini ha delegato, con deliberazione consiliare n° 51 del 28.11.2012, l'Unione dei Comuni del Coros per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU.;

Tenuto conto che il comune di Usini si è avvalso della facoltà prevista dal D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020, con delibera Consiliare n° 30 del 29/09/2020, le tariffe applicate per l'anno 2019;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che con decorrenza dall'anno 2020, ha abolito l'Imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, il quale testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

Viste:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2012, con la quale è stato approvato il progetto di gestione, del quadro finanziario e dello schema di convenzione del servizio di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU. delegando l'Unione dei Comuni del Coros quale ente capofila;
- Il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con delibera Consiliare n° 9 del 21/05/2014 e successive mm. e ii.;

Visti i commi 660 e 682 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che individuano la possibilità di prevedere riduzioni e agevolazioni tariffarie in materia di TARI e considerato che l'emergenza epidemiologica creata dalla pandemia da Covid-19, ha creato condizioni eccezionali che hanno interessato anche il servizio smaltimento rifiuti, con particolare riguardo alle utenze non domestiche;

Considerato che:

- l'art. 107, comma 5, del D.L. 17/03/2020 n. 18, prevede che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Preso atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della TARI;

Esaminato il piano finanziario validato dall'Unione dei Comuni del Coros e che lo stesso è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Rilevato che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per il 2019 ammonta a € 1.216,62 e che non è necessario provvedere al conguaglio in quanto le entrate accertate per la TARI 2020 sono corrispondenti ai costi del piano finanziario per lo stesso anno;

Considerato che:

- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di Approvazione del Piano Finanziario del Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti Urbani per l'anno 2020;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO

che le previsioni contenute sono congrue, coerenti ed attendibili:

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Gerolamo Meloni

